**FUN (Fondo Unico Nazionale) e RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità)**

**L’origine della RIA**

Con la trasformazione del rapporto di lavoro pubblico e il passaggio alla c.d. “privatizzazione del pubblico impiego” (Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e D. lgs. 29/1993 e ss. modifiche) le retribuzioni dei dirigenti vedevano soppressa la progressione di anzianità:

* D. lgs. 29/1993, art.72, comma 3: “*Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici.* ***I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente****.”*

Il D. lgs 29/1993 interviene attribuendo ai contratti collettivi la definizione delle modalità per salvaguardare le retribuzioni di anzianità già maturate. Da qui nasce la **RIA**, retribuzione individuale di anzianità, una retribuzione attribuita ai dirigenti al momento della trasformazione del rapporto di lavoro.

Nella scuola è Il Primo CCNL dell’area V della Dirigenza scolastica (CCNL 1 marzo 2002) a sopprimere la progressione economica per posizioni stipendiali (art. 39 del Contratto), con decorrenza dal 01/01/2001, e a introdurre la RIA.

**Come viene determinata la RIA e come si determina il Fondo Unico Nazionale**

Nei Contratti collettivi del personale contrattualizzato del Pubblico Impiego di Aree e Comparti per il quadriennio 1994-1997, si rintracciano le fonti per la determinazione della RIA e del FUN (non ancora per la scuola).

* *CCNL Area I, “****ART. 41. Cessazione e riconversione della progressione economica per anzianità****”:*

*1. In attuazione di quanto previsto dall’ art. 72, comma 3 del decreto n. 29/93, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 31.12.1996.* ***Il valore degli aumenti biennali in godimento con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità****. […];*

*2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1 viene mantenuta al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita nonché della 13ª mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l’attribuzione della classe o dello scatto.*

*3. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro nelle fattispecie previste dall’art. 25, la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati* ***viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato*** *di cui all’ art.36 secondo le modalità indicate dal successivo comma 4.*

Successivamente, quando si definisce l’area V della Dirigenza scolastica, si stipula il primo CCNL di area (1 marzo 2002). Qui il citato art. 39 richiama espressamente l’art. 41 del CCNL dell’Area I nel quale è definito il Fondo come costituito dalla RIA del personale dirigente cessato. Si chiarisce che il Fondo **costituisce risorsa contrattuale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.**

* Art. 42

comma 1 del CCNL area V 1marzo 2002: *Per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono costituiti Fondi Regionali in cui confluiscono l’insieme delle risorse dedicate alla corresponsione del trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente scolastico.*

comma 2*: Tali fondi sono alimentati dalle seguenti ulteriori fonti di finanziamento: - A decorrere dal 1.1.2001 un importo* pro capite *pari a lire 272.000 annue lorde. –* ***le quote di retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio.***

È evidente che il Fun, costituito da economie derivanti dalla RIA non più percepita dai dirigenti cessati, è determinato da risorse già accantonate che non incidono in alcun modo sul bilancio dello Stato: il FUN è risorsa di natura contrattuale.

Successivamente, il DL. 78/2010, riduce le quote del fondo in relazione alla riduzione del personale in servizio e introduce una moratoria contrattuale di tre anni.

* DL 78/2010, art 9 comma *2-bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

Una successiva circolare della Ragioneria Generale dello Stato (circolare RGS n.12 del 15 aprile 2011) interviene bloccando al 2010 l’ammontare complessivo del Fondo.

Se il DL 78/2010 inibisce la possibilità di procedere ad incrementi di retribuzione dei dirigenti della Scuola, non è però ammissibile, e certamente non previsto da alcuna fonte normativa, che si attui una “confisca” di quella quota del Fondo eccedente l’ammontare complessivo del 2010. Tali risorse, infatti, che continuano ad essere incrementate e accantonate dai dirigenti cessati e che, pertanto, non costituiscono esborsi dell’erario, non possono essere sottratte al Fondo Unico Nazionale al quale sono destinate per precisa previsione contrattuale.